



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**

**"DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**

Eccellenze,  
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 42 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207.

Con il presente decreto delegato sono previste le disposizioni per la gestione dell'imposta di soggiorno istituita con l'articolo 42 della Legge n.207/2021.

Come meglio esplicitato nell'articolo 1 il presupposto per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è l'alloggio presso le strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti in territorio. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

L'articolo 2 individua i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, ovvero coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate in territorio e che non sono residenti o soggiornanti nella Repubblica di San Marino.

Sempre nell'articolo 2, i gestori delle strutture ricettive assumono la qualifica di sostituto d'imposta e sono tenuti a riscuotere l'imposta dai soggetti passivi entro il termine del soggiorno e versala, nei termini e modalità definite dal presente decreto delegato, all'Ufficio Tributario. Fra gli obblighi del sostituto d'imposta, di cui all'articolo 5, vi è il versamento all'Ufficio Tributario delle somme riscosse entro il mese successivo dalla fine di ciascun semestre solare.

Inoltre, i gestori devono presentare una dichiarazione annuale per ogni struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'articolo 6 precisa il contenuto, il termine di presentazione, l'eventuale integrazione o rettifica della dichiarazione annuale. Lo stesso articolo disciplina inoltre la dichiarazione tardiva, omessa e infedele.

L'articolo 3 del decreto delegato prevede i soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, in aggiunta ai residenti e soggiornanti in territorio.

La misura dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, è graduata in base alle strutture e tipologie ricettive definite dalle vigenti normative di settore, mentre le aliquote dell'imposta di soggiorno per ogni tipologia di struttura, sono indicate nell'allegato "A" al decreto delegato in esame e le stesse sono modificabili con Regolamento del Congresso di Stato.

Le attività di controllo e accertamento e le conseguenti sanzioni competono all'Ufficio Tributario secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8.

Con l'articolo 9 sono disposti i rimborsi a seguito di presentazione della dichiarazione annuale con saldo a credito, il rimborso del saldo a credito avviene mediante compensazione con i versamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze e, solo qualora non sia possibile la compensazione, il rimborso del saldo a credito avviene mediante bonifico bancario.

Con l'articolo 10 sono ammessi i ricorsi per le sanzioni pecuniarie amministrative comminate dall'Ufficio Tributario ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e sue successive modifiche.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Infine, l'articolo 11 dispone l'entrata in vigore dell'applicazione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di disporre del tempo necessario per gli adeguamenti informatici agli applicativi di supporto.

IL SEGRETARIO DI STATO  
(Marco Gatti)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Gatti', written over the typed name.